MARCO MAZZELLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

48121 RAVENNA (RA) - Via Simeto, 24

Codice Fiscale MZZMRC74A10H199T - Partita Iva 02163670397

Tel. +39 333 44 33 273 - marcomazzella@tiscali.it - marcomazzella@pec.it

Verbale n. 45 del 29 Marzo 2021

Oggetto: Imposta municipale propria (nuova Imu) - approvazione aliquote, detrazioni e agevolazioni per l'anno 2021.

Il Revisore Unico, esaminata la documentazione,

Premesso che

- -l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), l'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP) e i diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) siano sostituiti dal Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. Canone Unico);
- a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019;
- l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- -ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;
- in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 secondo cui: "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
- per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi, il Comune ha necessità di reperire dal gettito IMU un importo pari ad Euro 688.686,31 al netto della quota di alimentazione del Fondo di solidarietà comunale, pari ad € 288.313,69;

MARCO MAZZELLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

48121 RAVENNA (RA) - Via Simeto, 24

Codice Fiscale MZZMRC74A10H199T - Partita Iva 02163670397

Tel. +39 333 44 33 273 - marcomazzella@tiscali.it - marcomazzella@pec.it

-la perdita di gettito Tasi stimato dal Ministero incassato nel 2014/2015 imputabile all'abitazione principale e relative pertinenze conseguente alla soppressione della relativa tassazione, a decorrere dal F.S.C. 2016, è di Euro 71.182,84 (come da prospetto pubblicato del MEF);

Esprime

parere favorevole in merito alla seguente struttura dell'IMU

Aliquote, detrazioni ed agevolazioni:

categoria	Aliquota	detrazione
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 E A/9 relative pertinenze	5,00 per mille	€ 200,00
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,0 per mille	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita- IMMOBILI MERCE	0,0 per mille	
Terreni agricoli	esenti	
Aree fabbricabili	9,8 per mille	
Fabbricati rientranti nelle categorie D	9,8 per mille	
Tutti gli immobili non rientranti nelle categorie precedenti	9,8 per mille	

-per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A/1-A/8-A/9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

-ASSIMILIAZIONE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE, oltre alle fattispecie distinte per legge per l'unità immobiliare posseduta dell'anziano o del disabile residente ricoverato permanentemente in istituti di ricovero e sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari possedute, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità abitativa coincidente con l'ultima residenza, antecedente il ricovero;

MARCO MAZZELLA

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

48121 RAVENNA (RA) - Via Simeto, 24

Codice Fiscale MZZMRC74A10H199T - Partita Iva 02163670397

Tel. +39 333 44 33 273 - marcomazzella@tiscali.it - marcomazzella@pec.it

- di provvedere ad inviare per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019.

Ravenna, 29 Marzo 2021

F.to Dott. Marco Mazzella